



Mefop

**PREVIDENZA OBBLIGATORIA E USCITE
ANTICIPATE**

**Pensione con quota 100 e
dintorni**

Lorenzo Cicero e Paolo Pellegrini
Mefop

La disciplina Monti-Fornero è stata «smontata»?



Mefop

- I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre gruppi in base all'anzianità maturata alla data del 31/12/1995 e 31/12/2011:

Inizio lavoro	Anzianità al 31/12/1995	Sistema di calcolo delle pensioni applicato sulle anzianità contributive maturate nei periodi:		
		fino al 31/12/1995	dal 1/1/1996 al 31/12/2011	dal 1/1/2012 in poi
Entro la fine del 1995	Più di 18 anni	Retributivo		Contributivo
	Meno di 18 anni	Retributivo	Contributivo	
Dal 1996 in poi	Nessuna	Contributivo		

Legge di bilancio per il 2017 e per il 2018



Mefop

LEGGE 232 del 2016

Flessibilità in uscita (previdenza di base e complementare)

- **Ape (art.1, commi 166-186)**
- **Rita (prima versione - art.1, commi 188-193)**
- **Quota 41 (art.1, comma 199)**

Legge 205 del 2017

Proroga termine Ape volontario

RITA (versione unica e definitiva)

Legge di bilancio 2019 (145/2018, art. 1)



Mefop

- 256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Decreto Quota 100 e non solo



Mefop

- La legge Monti Fornero n. 214 del 2011 non è stata abolita e resta in vigore come disciplina ordinaria
- **DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4**
recante
- **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI** (perde efficacia se non si converte in legge entro 60 gg)
- In vigore dal 29 gennaio 2019

Pensione di cittadinanza



Mefop

- Art.1, comma 2 e ss **Pensione di cittadinanza:** è il corrispettivo del reddito di cittadinanza per nuclei familiari composti unicamente da uno o più componenti con età pari o superiore a **67 anni** (età soggetta ad aumenti in corrispondenza delle speranze di vita)
- In presenza di nuclei che percepiscono già il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza viene erogata dal mese successivo al compimento dei 67 anni da parte del componente più giovane
- Misura che ha l'obiettivo di integrare gli assegni pensionistici di quei soggetti che abbiano compiuto 67 anni e, in presenza di requisiti ISEE e reddituali specifici, percepiscono un importo inferiore alla soglia di povertà, stabilita dall'ISTAT in 780 euro mensili netti
- **Non sostituisce l'assegno sociale che rimane il parametro per l'obbligo delle rendite del fondo pensione che per il 2019 ha un importo di 5954 euro annui (se ricorrono i requisiti per la pensione di cittadinanza l'assegno viene elevato al pari della stessa)**

«Pensione con quota 100»



- **Misura sperimentale** per il triennio 2019-2021

- *Chi riguarda?*
- Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, forme esclusive, sostitutive, nonché alla Gestione Separata

Requisiti 100 =

almeno 62 anni di età anagrafica + *almeno* 38 anni di contributi

- Requisito anagrafico **NON LEGATO alla speranza di vita** (prossimo adeguamento dal 2021)

Contribuzione effettiva e figurativa



Mefop

- Per la pensione anticipata si richiedono almeno 35 anni di contribuzione effettiva e non più di 5 di figurativa (integrazione salariale, naspi ecc...)
- Quindi per quota 100 il tetto dei contributi figurativi è di non più di 3 anni



- Restano in vigore pensione anticipata e vecchiaia
- La quota 100 consente un ingresso anticipato con identico metodo di calcolo
- Il diritto conseguito entro il 31.12.2021 può essere esercitato anche successivamente
- Dunque per nati entro il 1959
- Nessuna differenza di requisiti per sesso (M=F)
- Quota 100 Unisex

Cumulo interno Inps intragestione



Mefop

- Possibilità di cumulare periodi assicurativi non coincidenti in diverse gestioni Inps (compresa separata) per il conteggio dell'anzianità contributiva (come già previsto per l'APE sociale)
- Fondamentale per la maturazione della annualità contributiva al diritto sarà sempre il raggiungimento del minimale contributivo

Decorrenza



Mefop

Settore	Data raggiungimento requisiti	Finestre di uscita
Privato	Entro il 31 dicembre 2018	Dal 1 aprile 2019
	Dal 1 gennaio 2019	Dopo 3 mesi
Pubblico (richiesto preavviso di 6 mesi)	Entro entrata in vigore del decreto	Dal 1 agosto 2019
	Dopo l'entrata in vigore del decreto	Dopo 6 mesi
Comparto scuola	Entro il 28 febbraio	Effetti dall' inizio anno scolastico (settembre)



- La finestra di differimento mobile non impedisce di lavorare o acquisire contribuzione.
- L'assicurato può maturare i requisiti, continuare a lavorare e a versare contributi, presentare 1-2 mesi prima la domanda di pensione in quota 100 indicando la data di cessazione alla fine del mese precedente l'esaurimento della finestra.
- Requisiti maturati ad aprile 2019
- Domanda presentata a giugno 2019
- Cessazione 31.7.2019
- Accesso in Quota 100 1.8.2019

Esclusi da quota 100

- Forze Armate, Polizia, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Guardia di finanza
- Non è possibile usufruire di quota 100 per soggetti in **esodo incentivato/Isopensione** o che abbiano accesso a fondi di solidarietà ex d.lgs 148/2015



- Non funzionali all'ingresso in quota 100
- Opzione di interruzione della fruizione dell'assegno o dell'isopensione richiedendo Quota 100

Fondi bilaterali per il ricambio generazionale (art.22)



Mefop

- Le imprese, attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito
- Per chi accede **alla “quota 100” entro il 31 dicembre 2021**
- Solo in presenza di accordi sindacali aziendali o territoriali che prevedano assunzioni e quindi favoriscano il turn over
- *«..in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore..»*

Divieto di cumulo con reddito da lavoro



Mefop

- Divieto di cumulo con redditi da lavoro fino all'età per la pensione di vecchiaia

Eccezione



- reddito da lavoro autonomo occasionale non oltre 5mila euro lordi annui

Penalizzazione quota 100?



Mefop

- La riduzione dell'assegno pensionistico per via dell'anticipo a 62 anni con 38 anni di contributi dovrebbe essere di massimo il 30% (sebbene l'assegno pensionistico verrebbe erogato in un lasso temporale più ampio)

Stima dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) nella relazione, davanti a Camera e Senato, sulla manovra



Mefop

Tab. 3.8 – Effetto dell'anticipo del pensionamento sull'assegno pensionistico: differenza percentuale tra pensione quota 100 e pensione Fornero

		Anno di raggiungimento dei requisiti Fornero					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anno di pensionamento con quota 100	2019	-5,06%	-10,79%	-17,20%	-24,15%	-29,53%	-34,17%
	2020		-5,68%	-12,05%	-19,03%	-24,78%	-29,82%
	2021			-6,33%	-13,33%	-19,50%	-24,99%
	2022				-7,02%	-13,64%	-19,64%
	2023					-7,14%	-13,68%
	2024						-7,16%
	2025						

Fonte: simulazioni basate su dati INPS.

Quota 100 – primi calcoli



- Con “quota 100” la pensione viene incassata fino a 5 anni in più.
- A determinare la riduzione dell’assegno sono 3 fattori:
 - il diverso coefficiente di trasformazione a 62 anni
 - i 5 anni di minori contributi
 - l’effetto rivalutazione sul montante, ipotizzando una crescita costante sia del Pil sia dello stipendio del lavoratore.



- Alle pensioni in Quota 100 si applicano i tagli per le c.d. pensioni d'oro?
- Sì, secondo quanto disposto dalla L. n.145/2018, nel quinquennio 2019- 2023, qualora l'assegno sia superiore a 100.000 euro lordi annui, si applicano delle decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purchè la pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo. Dunque, anche le pensioni in Quota 100 rientrano (superando il valore soglia citato) fra i destinatari di questa misura di solidarietà.

Pensione anticipata (art.15)



Mefop

- 42 anni e 10 mesi di contributi per uomini
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
- ***Blocco aumenti speranze di vita fino al 31 dicembre 2026***
- ***Finestre di accesso trimestrali (per chi ha già i requisiti alla data del decreto dal 1 aprile 2019)***
- Quindi dal 2019 fino al 2026 sono necessari
 - per gli uomini 43 anni e 1 mese
 - per le donne 42 anni e 1 mese

Opzione donna (art.16)



Mefop

- **Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018**
- Almeno **35 anni di contributi**
- **Almeno 58 anni di età per lavoratrici dipendenti e almeno 59 anni se autonome**
- Nessun incremento speranze di vita
- Penalizzazioni legate al ricalcolo totale dell'assegno con sistema contributivo
- Finestre di accesso di 12 mesi per dipendenti e 18 mesi per autonome

Quota 41 e precoci (art.17)



Mefop

- **Precoci in condizioni di disagio**
- Almeno 12 mesi di lavoro all'età di 19 anni
- 41 anni di anzianità contributiva
- Sospensione aumento speranze di vita fino al 2026

Categorie:

- disoccupati senza sostegno al reddito da almeno 3 mesi
- caregivers (assistono familiari di 1° grado con disabilità grave da almeno 6 mesi)
- soggetti colpiti da invalidità superiore al 74%
- addetti a mansioni usuranti o gravose

APE SOCIALE (art.18)

- Misura **prorogata fino al 31 dicembre 2019**
- Richiamo alla norma precedente
- Possibilità di accesso a 63 anni e 5 mesi (visto che devono mancare non più di 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia)

(volontario, aziendale e sociale)

APE - anticipo pensionistico (prima della maturazione dei requisiti pensionistici)

- Ape volontario (prestito a garanzia pensionistica; certificazione Inps: 63 anni, non più di 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia e requisito contributivo minimo 20 anni)
- Ape aziendale (prestito a garanzia pensionistica; certificazione Inps: 63 anni, non più di 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia e requisito contributivo minimo 20 anni)
- Ape sociale (indennità sociale per categorie disagiate 63 anni, non più di 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia e requisito contributivo minimo 30 anni)

Requisiti oggi in vigore

	Requisito anzianità contributiva	Requisito anagrafico
VECCHIAIA	20 anni	67 anni* per tutti
ANTICIPATA	41 e 10 mesi donne 42 e 10 mesi uomini Finestre di accesso trimestrali	
VECCHIAIA ANTICIPATA POST 1996	20 anni	64 anni*

Prossimo aggiornamento 2021 (aumento commisurato alle speranze di vita non più di 3 mesi)

- Dal 1° gennaio 2021 l'età di pensionamento di vecchiaia non può risultare inferiore a 67 anni

- N.B. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori come ad esempio il personale viaggiante con requisiti anagrafici ridotti di 5 anni rispetto agli standard sopra elencati (DPR 28 ottobre 2013, n.157)

- Riscatto periodi contributivi non coperti
- Riscatto laurea
- Flat tax pensionati
- Misure fiscali: flat tax, riduzione tasse sui fondi pensione

Riscatto periodi non coperti da contribuzione (art.20 DL 4/2019)



Mefop

Misura sperimentale per il triennio 2019-2021

- Lavoratori che non hanno maturato contributi al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione (c.d. contributivi puri, quindi non può essere utilizzato per quota 100 che richiede 38 anni di contributi)
- Possibilità di riscattare in tutto o in parte i periodi di “vuoto” nei versamenti prima dell'entrata in vigore del decreto (novità: possibilità anche da parte dei superstiti per la c.d. pensione indiretta)
- Periodo complessivo non superiore a 5 anni, anche non continuativi
- Retribuzione delle ultime 52 settimane moltiplicata per l'aliquota contributiva IVS della gestione presso la quale si esercita il riscatto
- Onere da corrispondere in unica soluzione se serve ad accedere alla pensione diretta o indiretta o mediante rateizzazione in massimo 60 rate mensili costanti (ciascuna non inferiore a 30 euro) nei 5 anni successivi
- I costi saranno **detraibili al 50%** in cinque quote annuali
- Onere che potrà essere sostenuto (e dedotto) dal datore di lavoro destinandovi i **premi di produzione** spettanti al lavoratore (per cui non entrerà a far parte del reddito da lavoro dipendente)

Riscatto «agevolato» laurea



Mefop

- **Under 45 che abbiano iniziato a lavorare e versare contributi dopo il 1996**
- Non potranno essere riscattati gli anni di studio precedenti al 1996 (il sistema di calcolo delle pensioni era retributivo in quel caso è possibile far ricorso al riscatto della laurea ordinario che non ha limitazioni di età o di regime)



- Il costo del riscatto è ridotto, applicandosi l'aliquota IVS vigente (33 per cento) per il reddito minimo di riferimento nella Gestione degli Artigiani e Commercianti (nel 2019 pari a 15.882,81 euro)
- quindi il costo del riscatto è di circa 5.240 euro annui
- Secondo le disposizioni per il riscatto ordinario invece si applica l'aliquota IVS vigente del 33% per il reddito imponibile delle ultime 52 settimane
- Rateizzabile come quello ordinario fino a 10 anni e deducibile fiscalmente

Rivalutazione delle pensioni



Art. 1, comma 260 Legge di bilancio 2019

Periodo: **2019-2021**

Perequazione delle pensioni: totale (100% dell'inflazione) solo per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (513,01 euro mensili per l'anno 2019), per poi scendere fino al 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo

Come in passato, rivalutazione applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni

Taglio pensioni d'oro



Mefop

Art. 1 comma 261 Legge di bilancio 2019

Taglio delle cosiddette “pensioni d’oro”: riduzione degli assegni pensionistici **superiori a 100 mila euro lordi annui** per un periodo di **5 anni**

Riduzione **dal 15% al 40%** (per pensioni superiori a 500 mila euro)

Per le sole pensioni retributive o miste e in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la cosiddetta “clausola di salvaguardia” (l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100 mila euro lordi su base annua)

Flat tax pensionati esteri



Mefop

Art.1, comma 273 Legge di bilancio 2019

Flat tax per pensionati dall'estero

Pensionati **residenti all'estero da almeno cinque anni** che decidessero di trasferire in Italia la residenza in uno dei comuni del **Mezzogiorno** (e in particolare delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), con popolazione non superiore a 20.000 abitanti

Imposta sostitutiva forfettaria pari al 7% per i cinque anni successivi

Ampliamento regime forfettario – Flat tax (per autonomi)



Mefop

Art. 1, comma 9 Legge di Bilancio 2019

Ampliamento platea regime forfettario previsto dalla Legge Stabilità 2015 (art. 1 commi 55 e segg. Legge 190/2014)

Solo per **lavoratori autonomi** che nell'anno precedente hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro** (in precedenza la soglia era molto più bassa e variava in base alla tipologia di attività esercitata, ad es. 30.000 euro per i professionisti)

Imposta sostitutiva (dell'IRPEF, addizionali, Irap e IVA) pari al **15%**

Deducibili solo i “contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”

Esclusa deduzione dei contributi a previdenza complementare

Investimenti dei fondi pensione (art. 1, comma 210 Legge Bilancio 2019)



«Investimenti qualificati» o fiscalmente agevolati: **dal 5% al 10%**

a) Azioni o quote di imprese

- con residenza fiscale in Italia o in altri Stati membri dell'UE o SEE
- con stabile organizzazione nel territorio medesimo

b) Quote o azioni di Oicr

- con residenza fiscale in Italia o altri Stati membri UE o SEE
- che investono prevalentemente in strumenti finanziari lett. a)

- PIR (D.L. 50/2017)
- Peer to peer lending (legge bilancio per il 2018)
- **NOVITA': quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE (legge bilancio 2019)**

34